



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO 8 – S.U.A.P. – SPORT E TURISMO
N. 550 DEL 26/06/2026

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO LOC. ABBADIA - PROCESSO DI VALORIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN BOX PREFABBRICATO - APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA CONVENZIONE E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI COLLE DI VAL D'ELSA ODV - ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 83 DEL 23/04/2026. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 543 DEL 25/06/2026

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 543 del 05/06/2026, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Colle di Val d'Elsa e l'Associazione di Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa ODV per l'installazione di un box prefabbricato ad uso ripostiglio a servizio dei campi da padel in Località Abbadia – Via Liguria, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 23/04/2026;

RILEVATO che nel dispositivo del citato provvedimento il punto 1 richiama espressamente lo "schema di Convenzione (Allegato A)", quale parte integrante e sostanziale della determinazione medesima, e che tuttavia detto allegato non è stato materialmente allegato all'atto per mero errore materiale di trascrizione/compilazione, senza che ciò abbia inciso sul contenuto sostanziale della volontà provvedimentale né determinato alcun pregiudizio per i destinatari;

CONSIDERATO che il potere di rettifica per errore materiale è esercitabile d'ufficio in ogni tempo ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1, della L. n. 241/1990, nonché dei principi consolidati della giurisprudenza amministrativa (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, n. 1458/2018; TAR Toscana, Sez. I, n. 612/2020), che distinguono nettamente l'errore materiale — emendabile con semplice rettifica — dal vizio sostanziale del provvedimento, precisando che la rettifica non integra un nuovo esercizio del potere ma una mera correzione formale;

DATO ATTO che il contenuto dello schema di convenzione era già integralmente noto all'Associazione di Pubblica Assistenza, in quanto trasmesso nell'ambito dell'istruttoria procedimentale, e che la presente rettifica non modifica in alcun modo il contenuto dispositivo della Determinazione n. 543/2026;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di rettificare, per mero errore materiale, la Determinazione n. 543 del 05/06/2026, mediante allegazione dello **schema di Convenzione (Allegato A)**, che costituisce parte integrante e sostanziale sia del presente atto che della citata determinazione n. 543/2026, senza che sia modificato alcun elemento dispositivo della medesima;
2. Di dare atto che la presente rettifica non costituisce esercizio di autotutela decisoria ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/1990, bensì mera correzione di errore materiale, e non altera pertanto la decorrenza degli effetti del provvedimento originario;
3. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online per 15 giorni naturali e consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Colle di Val d'Elsa, 26/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RABAZZI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)